

**Comune
di Alonte**
PROVINCIA DI VICENZA

Piazza Santa Savina, 9
C.A.P. 36045 – Tel. 0444/439203
Fax 0444/835229

e-mail: protocollo@comune.alonte.vi.it
p.e.c.: protocollo.comune.alonte.vi@pecveneto.it
C.F. e P.I. 00534310248

Prot. n. 0002678

Alonte, 18 LUG. 2016

OGGETTO: Disciplina comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS.

IL SINDACO

Premesso che:

- con il termine "ludopatia" o "gioco d'azzardo patologico" (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;
- si tratta di un disturbo molto serio, che può arrivare a compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;
- lo scorso 14 luglio 2014 la Commissione Europea sui servizi di gioco d'azzardo online, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri, contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;
- sulla base del D.L. n. 158 del 13.09.2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 189/2012, si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità";

Preso atto che, secondo una ricerca del Conagga (Coordinamento nazionale gruppi giocatori d'azzardo), effettuata nel 2011, in Italia ci sono 800.000 giocatori patologici e 2 milioni di giocatori a rischio, mentre dai dati dell'indagine sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia di Telefono Azzurro ed Eurispes, il 10% degli adolescenti dichiarano di giocare online;

Preso atto che, le ricerche più recenti realizzate dallo studio Ipsad (*Italian population survey on alcohol and other drugs*) dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, pubblicato nel 2014, evidenziano come in tre anni, dal 2008 al 2011, la percentuale di persone tra i 15 e i 64 anni che ha

puntato soldi almeno una volta su uno dei tanti giochi presenti sul mercato (Lotto, Superenalotto, Gratta e vinci, scommesse sportive, poker online) è passata dal 42% al 47%, circa 19 milioni di scommettitori, di cui ben 3 milioni a rischio ludopatia (2 milioni a basso rischio, mentre 800.000 sfiorano la dipendenza patologica);

Rilevato che il fenomeno è in preoccupante crescita e colpisce anche le fasce di età più giovani, nonostante la chiara legislazione restrittiva per i minori, dal momento che nell'ultimo anno il 45,3% degli studenti ha puntato somme di denaro;

Preso atto che nell'ULSS n. 4 si stimano, per difetto, in almeno 74 gli adulti che già evidenziano comportamenti patologici e di dipendenza nel gioco e che avrebbero bisogno di interventi specifici di supporto e di trattamenti presso servizi specialistici socio-sanitari;

Atteso che, come risulta dalla ricerca sociologica diffusa dall'Istituto di scienze sociali "Nicolò Rezzara" di Vicenza, 2/3 degli adulti e metà dei giovani sembrano avere consapevolezza del rischio economico della pratica del gioco, meno della dipendenza che può creare;

Constatato che il decreto "Balduzzi" (Legge n. 189/2012), pur definendo il gioco una dipendenza patologica e individuando i Servizi per le dipendenze come luoghi di cura, non ha previsto risorse aggiuntive per favorire effettivamente la presa in carico dei giocatori e loro familiari;

Ritenuto di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che recita "Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

Dato atto che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi d'intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi tenendo conto che fra i fruitori vi sono giovani ed anziani, soggetti forse più fragili e meno consapevoli che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica;

Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che stabilisce che "il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

Richiamate la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23.06.2010 e la nota del 19.03.2013 del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

- a. Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slots e videolottery terminal;
- b. Negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;
- c. Sale Bingo,

tutte attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del TULPS, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

Viste le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30.06.2014 e n. 3845 del 27.08.2014, con le quali i magistrati hanno *“avuto già modo di osservare*

come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18.07.2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che *“è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”;*

Visto il D.L. n. 158 del 13.09.2012, convertito con modificazioni dalla Legge 08.11.2012 n. 189 *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;*

Visto il Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze del 27.10.2003 *“Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 lett. b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati”;*

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze e dell'Economia del 22.01.2010 sulle regole tecniche degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. b) del TULPS (VLT);

Visto il Decreto direttoriale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011 relativo ai nuovi criteri per la determinazione dei limiti numerico quantitativi ai fini del contingentamento degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui al comma 6 lett. a) e b) del TULPS;

Considerato che, come descritto nella relazione di cui in premessa, il giocatore ha un'incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare d'azzardo tale da compromettere se stesso, la sua famiglia o le sue attività professionali;

Rilevato che il precitato fenomeno, per la sua specifica caratterizzazione ovvero eterogenea manifestazione nell'ambito della sicurezza urbana, rientri pienamente nel novero delle situazioni in relazione alle quali sono compatibili e perfettamente legittimi interventi del Sindaco ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 2 del D.M. 05.08.2008;

Considerato che l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 evidenzia come il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, e che sulla base del comma 5 del medesimo Decreto legislativo in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto il parere del 13.02.2004 del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni re Territoriali che ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da

tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, nell'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso ai fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale la competenza va imputata al Sindaco, confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5, dello stesso TUEL;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, modificato dalla Legge n. 125/2008, nella parte in cui conferisce al Sindaco il potere ordinatorio di adottare provvedimenti con tingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato che è possibile derogare a norme legislative vigenti in base all'art. 54, comma 4, del TUEL nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza e a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, definizione giuridica e ambiti di applicazione;

Vista la nota orientativa dell'ANCI riguardante gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011 in materia di ordinanze del Sindaco adottate ai sensi dell'art. 54 del TUEL in data 13.04.2011;

Ritenuto necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, adottare efficaci misure di controllo;

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Considerato che il provvedimento viene redatto sulla base dei presupposti sopra rilevati e che è finalizzato alla tutela della salute della collettività locale;

ORDINA

di stabilire la disciplina degli orari di funzionamento e di utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, collocati nelle seguenti tipologie di esercizi:

- a. Autorizzati ex art. 86 del TULPS (sale giochi, bar/ristoranti, alberghi, rivendite di tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto, ecc...);
- b. Autorizzati ex art. 88 del TULPS (sale Bingo, agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, ecc...);

L'orario massimo di funzionamento è fissato:

- dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22 di tutti i giorni, festivi compresi.

Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento" devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico;

DISPONE

che, in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, il titolare della relativa autorizzazione (o del titolo equivalente) è tenuto a osservare quanto sopra, oltre alle seguenti disposizioni:

- a. obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco con vincita in denaro;
- b. obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di funzionamento degli apparecchi;

DISPONE INOLTRE

- l'applicazione in caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con applicazione dei principi di cui alla Legge n. 689/1981;
- In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione del funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS collocati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per 2 volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981;
- la presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online.

INVIA

Copia del presente provvedimento:

- al Comando di Polizia locale di Lonigo;
- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Vicenza;
- alla Questura di Vicenza;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- alla Guardia di Finanza, Comando Provinciale;
- alla Segreteria comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento sul sito web comunale.

INFORMA

che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con sede in Venezia Palazzo Gussoni, Strada Nuova Cannaregio 2277-2278, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di entrata in vigore ovvero proporre Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data di entrata in vigore.



Il Sindaco di Alonte

Dott. Leonardo Adami

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Leonardo Adami", written over the printed name.